



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

1.

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE

**" RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE TURISTICA REGIONALE IN ATTUAZIONE
DELL'ART.4 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983 N. 217"**

RELATORE: ANGELO SALAMINO



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

2.

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge inerente al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art.4 della legge 17.5.1985, n.217 è di fatto l'adeguamento proposto dalla Giunta Regionale alle osservazioni formulate dal Governo sulla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8.3.1995 con deliberazione n.985.

Le osservazioni, trasmesse con nota prot.n.1765/21402 in data 22.4.1995 del Commissario del Governo che qui si intendono integralmente riportate, attengono ai seguenti articoli:

- art. 2 - 1° comma (lettera c) e 2° comma;
- art. 3 - (Programmi regionali);
- art. 4 - 3° comma;
- art. 8 - 3° comma;
- art. 9 - 5° comma;
- art.12 - (composizione Consiglio di amministrazione)
- art.18 - 2° e 3° comma;
- art.24 - (scioglimento degli EE.P.T. e AA.S.T.);
- art.29 - 1° comma.

In sede di esame del testo del d.d.l., dopo varie sedute, stante l'urgenza di provvedere al riordino delle aziende turistiche, la Commissione, nella riunione del 18.1.96, ha espresso parere favorevole sul d.d.l. proposto dal Governo regionale contenente il testo della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8.3.1995 con deliberazione n.985, adeguata alle osservazioni formulate dal Governo sulla stessa.

Salvino Gugelò



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 6/P del 26 luglio 1996

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 11 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 26 luglio 1996 il seguente provvedimento trasmesso dalla IV Commissione consiliare permanente il 23 gennaio 1996 per il parere ex art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:

Riesame l.r. "Riordinamento dell'Amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983 n. 217".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria così come emendata:

”

Art. 31
(Norma finanziaria)

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al Cap.0004310 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996”

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

”

3. Sulla presente decisione è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Crocco, Angiuli, Basurto, Caroppo, Di Cesare, Dipietrangelo, Fiorentino (in sostituzione di Sardelli), Lospinuso (in sostituzione di Marmo), Palese.

contrario:

di astensione:

LA RESPONSABILE F.F.
(Cesarina CLEMENTE)

PRESIDENTE
(Avv. Antonio CROCCO)



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

4.

IVª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n. 18 del 18.1.96

1. La IVª Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 18.1.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 19.7.95 e 26.7.95

Riesame l.r. "Riordinamento dell'Amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 83, n. 217 - Abrogazione della l.r. 28/85; (atto n. FL 95-265/A

d.d.l. "Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 83 n. 217" (atto n. 8/A).

2. Dopo ampia discussione, la IVª Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IVª Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

=====

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: SALAMINO, MORRA, CAROPPO, FRISULLO, DIPIETRANGELO
(in sost. di Colangelo) SARDELLI (in sost. di Mincuzzi) e SGOBIO.

CONTRARI: =====

DI ASTENSIONE: =====

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: LOSPINUSO, STEFANETTI (in sost. di Caruso) e DIDONNA (in sost. di Ferri).

5. La IVª Commissione ha designato quale relatore il Commissario: ANGELO SALAMINO.

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamino)
Angelo Salamino

DISCRETO DI LEGGE

RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE TURISTICA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983 N. 217 - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1985 N. 28.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

ART. 1

(FINALITA')

1. La presente Legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983 n. 217, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti Locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.

ART. 2

(FUNZIONI DELLA REGIONE)

1. Al fine di realizzare un equilibrato ed ordinato sviluppo del turismo sul proprio territorio la Regione esercita le seguenti funzioni:
- emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti della organizzazione turistica regionale e locale;
 - programmazione e coordinamento delle iniziative e delle attività turistiche poste in essere dai soggetti preposti all'organizzazione turistica regionale e locale;
 - promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva ed unitaria delle diverse componenti dell'offerta turistica regionale anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione verso Paesi europei ed extraeuropei;
 - collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e nazionale;

Art. 1

idem

ART. 2

(FUNZIONI DELLA REGIONE)

- c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva e unitaria delle diverse componenti dell'offerta turistica regionale, anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione, verso i Paesi europei ed extraeuropei SULLA BASE DELLE PREVISIONI DELL'ART. 4 L.R. N. 28/1978, DELLO ART. 3 D.P.R. 31 MARZO 1994 E DELL'ART. 6 LEGGE 11 OTTOBRE 1990 N. 292;

6

- e) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione, commercializzazione, riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica regionale;
- f) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322;
- g) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), con le altre Regioni, Enti Pubblici, organizzazioni e operatori privati;
- h) definizione e attuazione di progetti integrati di iniziative e di attività per la promozione turistica e la valorizzazione e fruibilità di beni culturali anche con il concorso della Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) e di Enti Pubblici del Settore Turistico;
- i) autorizzazione all'apertura ed alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;
- l) riconoscimento delle Associazioni Pro Loco attraverso l'iscrizione all'Albo regionale istituito presso l'Assessorato Regionale al Turismo;
- m) concessione sulla-osta alla istituzione degli uffici di informazione ed accoglienza ai Turisti (I.A.T.) da parte delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui al successivo art. 9 previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento;
- n) disciplina dell'attività per l'esercizio delle figure professionali ed anche non professionali di coloro che svolgono l'esercizio a favore dei soci e associati degli Enti ed organismi di carattere associativo di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1993 n. 217 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di cui al primo comma del presente articolo, per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, enti, organizzazioni, o ad agenzie specializzate nella materia di interventi regionali.

2. La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie funzioni di cui al precedente 1 comma del presente articolo, OVE NON SIANO DISPONIBILI FIGURE PROFESSIONALI EQUIVALENTI, per la realizzazione di progetti e servizi, può affidare specifici incarichi a istituti universitari, enti, organizzazioni e ad altre agenzie specializzate nella materia di interventi regionali. Detti incarichi debbono essere affidati, previo stipula di apposita convenzione, nel rispetto dei criteri previsti dal 6 comma dell'art.7 D. Lgs 3-febbraio 1993 n. 29.

(PROGRAMMI REGIONALI)

1. La Giunta Regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, approva le direttive generali e il Piano di Promozione turistica nel quale sono indicati:
- gli obiettivi dell'intervento regionale di promozione del turismo pugliese;
 - le risorse comunitarie, statali e regionali che prevede di destinare alla promozione ed al funzionamento delle A.A.P.T..
2. La Giunta Regionale redige, entro e non oltre, il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma regionale annuale di promozione turistica, sulla base delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale e regionale.
3. Nel programma annuale tecnico-finanziario debbono essere indicati la tipologia e la quota di finanziamento dei progetti concernenti gli interventi di promozione e gli incentivi alla commercializzazione, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nel Programma, nonché la quota dei fondi da assegnare alle A.A.P.T..

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TURISTICA

ART. 4

(RILIEVO TURISTICO DEL TERRITORIO)

1. La Regione Puglia, al fine di adeguare la propria organizzazione turistica, sulla base dei presupposti di cui all'art. 4 della L. 17 maggio 1983 n. 217, suddivide il territorio regionale in cinque ambiti contigui di interesse turistico.

(PROGRAMMI REGIONALI)

1. Sulla base delle previsioni dell'art. 27 dello Statuto della Regione, il Consiglio regionale, sentita la Commissione competente, entro e non oltre, il 30 giugno di ogni anno approva il Programma di promozione turistica riferito all'anno successivo nel quale sono indicati:
2. Sulla base degli indirizzi della promozione turistica nazionale la Giunta Regionale entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno redige il programma annuale di promozione turistica di cui al comma precedente.
1. Sulla base dei presupposti previsti dall'art. 4 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 ed in conformità agli indirizzi suggeriti dal piano regionale di sviluppo turistico approvato dal Consiglio Regionale, la Regione Puglia, al fine di garantire l'omogeneità della promozione dello sviluppo turistico e attuare una aderente razionalizzazione della spesa, suddivide il territorio regionale in cinque ambiti contigui di interesse turistico coincidenti con le rispettive circoscrizioni degli attuali capoluoghi di provincia pugliese.

8

2. Ogni ambito turistico è classificato in "territorio turisticamente rilevante" o "territorio turisticamente influente".

3. Le località ricadenti nel territorio "turisticamente rilevante", ad ogni effetto, sono considerate "Stazioni di Cura, Soggiorno e Turismo". Ai sensi dell'ultima comma - lettera c) - art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.6 e dell'art. 58 del D.P.R. n.616/1977, è fatto salvo il parere del Ministero delle Finanze relativamente alle località che non abbiano già conseguito il riconoscimento di Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo.

ART. 5

(TERRITORIO TURISTICAMENTE RILEVANTE)

1. La demarcazione di ciascun ambito territoriale "turisticamente rilevante" è così ripartita:

I AMBITO TERRITORIALE "TURISTICAMENTE RILEVANTE"

PROVINCIA DI FOGGIA

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - ACCADIA | - MARGHERITA DI SAVOIA |
| - ASCOLI SATRIANO | - MATTINATA |
| - BICCARI | - MONTE SANT'ANGELO |
| - BOVINO | - ORSOJA |
| - CAGLIANO VARANO | - PESCHICI |
| - DELICETO | - RONI SARGANICO |
| - FASO | - SANT'AGATA DI PUOLIA |
| - FOGGIA | - SAN GIOVANNI ROTONDO |
| - ISCHITELLA | - SAN MARCO IN LANIS |
| - ISOLE TREMITI | - TORRENAZZONE |
| - LESINA | - TROIA |
| - LUCERA | - VICO DEL CARCARO |
| - MANFROCONIA | - VIESTE |
| | - ZAPPONETA |

3.

ELIMINATO

Art. 5

idem

h

9

5

5 AMBITO TERRITORIALE "TURISTICAMENTE RILEVANTE"

.....

PROVINCIA DI BARI

.....

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - ALBEROBELLO | - GRAVINA DI PUGLIA |
| - ALTAMURA | - LOCOROTONDO |
| - ANDRIA | - MOLA DI BARI |
| - BARI | - MOLFETTA |
| - BARLETTA | - MONOPOLI |
| - BICCHOLI | - NOCI |
| - BITONTO | - PALO DEL COLLE |
| - CANOSA DI PUGLIA | - POLIGNANO A MARE |
| - CASSANO DELLE MURGE | - PUTIGNANO |
| - CASTELLANA GROTTE | - RUVO DI PUGLIA |
| - CONVERSANO | - TRANI |
| - GIOIA DEL COLLE | |
| - GIOVINAZZO | |

3 AMBITO TERRITORIALE "TURISTICAMENTE RILEVANTE"

.....

PROVINCIA DI BRINDISI

.....

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - BRINDISI | - ORIA |
| - CAROVIGNO | - OSTUNI |
| - COLLICHI NESSAPICA | - SAN DONACI |
| - CISTERNINO | - SAN PIETRO VERBOTICO |
| - FASANO | - SAN VITO DEI NORMANNI |
| - FRANCAVILLA FONTANA | - TORCHIAROLO |
| - MOTTAGNE | - VILLA CASTELLI |

6 AMBITO TERRITORIALE "TURISTICAMENTE RILEVANTE"

.....

PROVINCIA DI LECCE

.....

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - CASTRIGNANO DEL CAPO | - GARDU' |
| - CASTRO | - OTRANTO |
| - COPERTINO | - PARADISA |
| - CORSANO | - POGGIARDO |
| - GALLIANO DEL CAPO | - PORTO CESAREO |
| - GALLIPOLI | - SALVE |
| - GIUGLIANIELLO | - SANTA CESAREA TERME |
| - LECCE | - SURDO |
| - MARETTI | - TAVIANO |
| - MELICCIANO | - TRICASE |
| - MORTICIANO DI LEUCA | - UGENTO |
| | - VERDOLI |

AMBITO TERRITORIALE "TURISTICAMENTE RILEVANTE"

PROVINCIA DI TARANTO

- CASTELLANETA
- GINOSA
- GROTTAGLIE
- LATERZA
- LEORIANO
- MANDURIA
- MARTINA FRANCA
- MASSAFRA
- NOTTOLA
- PULSANO
- TARANTO

ART. 6

(TERRITORIO TURISTICAMENTE INFLUENTE)

1. Le località di ciascun ambito territoriale non inserite tra quelle di cui al precedente art. 5 vengono classificate territorio "turisticamente influente".
2. Ai fini di una politica turistica che valorizzi nella gradualità le risorse dell'intero territorio, il Consiglio Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta Regionale può classificare "territorio turisticamente rilevante" i Comuni, di cui al precedente comma, che in possesso dei requisiti prestabiliti, ne facciano esplicita richiesta.

ART. 7

(AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA)

1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, in ogni ambito territoriale classificato "turisticamente rilevante" è istituita un'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.), organismo tecnico-operativo-strumentale della Regione, per l'assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo.

*Art. 6
idem*

*Art. 7
idem*

11

- 2. L'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è munita di autonomia amministrativa e gestionale.
- 3. L'Azienda di Promozione Turistica è istituita in ogni capoluogo di provincia e utilizza il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei discolti Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni Provinciali e dai Comuni mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'art. 27 della Legge n.162 dell'8 giugno 1990.
- 4) La gestione finanziaria dell'Azienda di Promozione Turistica è improntata a criteri di impronditorialità ed economicità con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
- 5) L'Azienda di Promozione Turistica ha un proprio Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda ed in particolare ne determina l'ordinamento nonché il proprio regolamento amministrativo-contabile.

ART. 8

(COMPITI DELL'A.P.T.)

- 1. L'Azienda di Promozione Turistica ha il compito di promuovere e di incrementare il movimento turistico nell'ambito del territorio di propria competenza.
- 2. In particolare l'Azienda:
 - a) promuove la conoscenza del rispettivo ambito territoriale, incrementandone le attrattive e la fruibilità mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;
 - b) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti locali e di Operatori privati;
 - c) realizza progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa regionale e nazionale;

ART. 9

(COMPITI DELL'A.P.T.)

idem

R

- d) istituisce, ai sensi dell'art. 4 della Legge 217/83, previo nulla-osta della Regione, a livello regionale un sistema a rete di uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) sulla base di quanto previsto dalla lettera m) del 1 comma del precedente art. 2;
 - e) promuove e realizza manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli Enti e delle associazioni locali interessate;
 - f) svolge attività di consulenza tecnico-operativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati sulla base di quanto previsto dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - g) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;
 - h) promuove iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipa ad iniziative simili promosse da altri soggetti;
 - i) raccoglie ed elabora secondo le direttive impartite dalla Regione dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del proprio territorio di competenza, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
 - l) provvede al coordinamento delle attività degli uffici di Informazione e Accoglienza dei Turisti;
 - m) svolge attività di tutela ed assistenza ai turisti.
3. Le attività di cui al comma precedente, ove esplicitate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, ma sempre sul territorio nazionale, devono essere autorizzate dalla Regione in sede di approvazione dei programmi di cui al successivo 3 comma art. 20.
4. Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti e fino a quando la Regione non procederà ad emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative di cui al successivo art. 20, sono attribuite all'I.A.T.:
- l'istruttoria degli atti relativi alla classificazione delle strutture turistico-ricettive sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 6 e 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 e dei criteri stabiliti con leggi regionali in materia specifica;
 - la raccolta e l'istruttoria delle denunce dei prossi delle strutture turistico-ricettive sulla base delle previsioni della Legge Regionale n. 29/1994.

).

ELIMINATO

(UFFICI DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA)

- 13
1. Le attività di informazione ed accoglienza turistica, in sede locale, sono svolte dagli I.A.T..
 2. Entro nei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo nulla osta della Regione, sulla base delle procedure previste dall'art. 27 della Legge 142/1990 l'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) promuove con i Comuni, o altri soggetti pubblici interessati, accordi di programma e di interventi finanziari finalizzati ad istituire Uffici di Informazione e di Accoglienza Turistica (I.A.T.), funzionalmente dipendenti dall'A.P.T..
 3. L'accordo di cui al comma precedente è approvato con formale atto adottato dall'Organo Comunale competente e indica i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso all'attività degli I.A.T..
 4. Nel determinare i criteri di convenzione i Comuni dovranno, comunque, assicurare la disponibilità della sede delle I.A.T. a propria cura ed onere.
 5. In fase di prima applicazione della presente Legge nei Comuni, sedi delle ex Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, con esclusione dei capoluoghi di provincia, ove sono istituite le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 2. e 3., sono istituiti gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.).
 6. Non è consentita, comunque, la costituzione di più I.A.T. nello stesso Comune.
 7. Gli I.A.T. adottano un unico segno distintivo approvato dalla Giunta Regionale.

ART. 10

(ORGANI DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - A.P.T.)

1. Sono organi dell'Azienda di Promozione Turistica:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori.

(UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA)

- idem
3. Al fine di consentire la continuità nell'ambito delle funzioni già demandate dalle leggi dello Stato e regionali in materia di promozione turistica e di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul movimento del flusso turistico regionale, con l'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, le Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) competenti per territorio, istituiscono nei Comuni di: **BARLETTA (BA), FASANO (Br), MANFREDONIA (FG), MARGHERITA DI SAVOIA (FG), MARTINA FRANCA (NOCI) (Ba), OSTUNI (Br), OTRANTO (Le), S. GIOVANNI ROTONDO (FG), S. CESAREA TERME (Le), TRANI (Ba), VIESTE (FG)**, già sedi di Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo, gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.).

Art. 10

: idem

14

ART. 11

(IL PRESIDENTE)

1. Il Presidente dell'Azienda di Promozione Turistica è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della stessa, su designazione dell'Assessore Regionale al Turismo.
2. Egli rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'A.P.T., convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, emana gli atti di propria competenza occorrenti per il regolare funzionamento dell'A.P.T., vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 12

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da:
 - a) due esperti designati dal Consiglio Regionale;
 - b) un rappresentante designato dall'Amministrazione Provinciale;
 - c) un rappresentante designato dall'A.D.C.I. tra i Comuni appartenenti all'ambito territoriale "turisticamente rilevante" di competenza dell'A.P.T.;
 - d) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio;
 - e) un rappresentante designato dall'Associazione degli Albergatori più rappresentativa a livello regionale o riconosciuta in campo nazionale;

Art. 11

idem

ART. 12

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

idem

15

8) un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi) più rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale.

9) un rappresentante dell'Associazione degli Agenti di Viaggio più rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale.

b) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato unitariamente dalle OO.SS. di categoria;

1) un rappresentante delle Associazioni di Tempo libero designato unitariamente da quelle più rappresentative a livello regionale e riconosciute a livello nazionale;

1) un rappresentante delle Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale designato dall'Associazione regionali delle Pro Loco.

2. Gli esperti di cui alla lettera a) del precedente comma devono essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 24 del 23.06.1978 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le organizzazioni di cui ai commi precedenti debbono designare i propri rappresentanti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di designazione da parte della Regione.

4. Decorso, inutilmente, il termine di cui al precedente comma 3 del presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi per la designazione dei rappresentanti medesimi.

ART. 13

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) eleggere il vice Presidente;

b) approvare i programmi e le direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'A.P.T.;

c) approvare il bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;

Art. 13

idem

97

- d) approvare il conto consuntivo e lo stato patrimoniale dell'A.P.T.;
 - e) adottare il regolamento di contabilità aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 23;
 - f) costituire gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.);
 - g) adottare la pianta organica nonché emanare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
 - h) deliberare sugli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
 - i) decidere l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultra biennali di beni immobili.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore all'VIII liv..
3. Il bilancio delle A.A.P.T. deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 14

(COLLEGIO DEI REVISORI)

- 1. Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previa designazione del Consiglio Regionale e nel rispetto delle norme previste dalla L.N. 04 marzo 1993 n. 3 e delle procedure vigenti.
- 2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
- 3. Il Presidente dell'A.P.T. insedia il Collegio dei Revisori che nella sua prima seduta elegge il proprio Presidente.

Art. 14
idem

ART. 15

(ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI)

1. Spetta al Collegio dei Revisori:

- a) la redazione, prima dell'approvazione del Conto Consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari dell'A.P.T.;
- b) la verifica trimestrale, della situazione di cassa, nonché, dell'andamento finanziario e patrimoniale dell'Asianda;
- c) la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'Amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.

2. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti.

3. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori sono inviate all'Assessorato Regionale al Turismo.

ART. 16

(INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA)

1. L'indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci Revisori dei Conti dell'A.P.T. è fissata come segue:

- a) al Presidente è assegnata una somma mensile pari al 60% dell'indennità di carica prevista per il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di appartenenza;
- b) ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete una somma mensile pari al 60% dell'indennità di carica prevista per i componenti della Giunta Provinciale di appartenenza;
- c) al Presidente del Collegio viene corrisposta una indennità di carica pari al 30% di quella prevista per il Presidente della Amministrazione Provinciale di appartenenza. Ai Sindaci del Collegio dei Revisori dei Conti compete una somma mensile pari al 20% della indennità prevista per i componenti della Giunta Provinciale di appartenenza.

A n. 15

idem.

ART. 16

(INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA)

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. è assegnata una somma mensile pari al 40% dell'indennità di carica prevista per il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di appartenenza;
- b) ai componenti del Consiglio di Amministrazione è assegnato un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio pari all'importo corrisposto ai Consiglieri Comunali del capoluogo sede dell'A.P.T.;

18

2. A TUTTI I COMPONENTI del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.P.T. è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle riunioni.
3. L'indennità di missione, è corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti del livello più alto.
4. La missione deve essere autorizzata dal Presidente dell'Ente se in Italia o dalla Giunta Regionale se all'estero.
5. Al Presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere concessa altra indennità oltre a quella prevista dal presente articolo.

ART. 17

(DECADENZA DEGLI ORGANI DELL'A.P.T.)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono allorché:
 - a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
 - b) non intervengono a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza senza giustificato motivo.
2. Decorso il termine di venti giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni, il Presidente della Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per l'adozione del provvedimento di decadenza.
3. Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell'Azienda, si provvede alla sostituzione, con l'osservanza delle norme dettate dai precedenti artt. 11, 12 e 14, entro il termine di tre mesi.

ART. 18

(PERSONALE DELL'A.P.T.)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'A.P.T. è disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da essi dipendenti.

Art. 17

idem

ART. 18

(PERSONALE DELL'A.P.T.)

18

- 2. Al fine del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, il personale dell'A.P.T., inquadrato a norma della presente legge, è iscritto all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADSL) ed all'I.N.P.D.A.P. (ex CPDSL).
- 3. Ai posti di ruolo dell'A.P.T. si accede sulla base dei criteri previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni.
- 4. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione assicura la realizzazione di programmi di aggiornamento e di qualificazione del personale destinato all'A.P.T.

ART. 19

(IL DIRETTORE DELL'A.P.T.)

- 1. Al fine di assicurare il funzionamento dell'apparato strumentale e istituita la Direzione dell'A.P.T..
- 2. L'incarico della Direzione è attribuito a personale con qualifica dirigenziale i cui compiti e funzioni sono quelli previsti dalla normativa regionale e nazionale in vigore.
- 3. Il Direttore dell'A.P.T. partecipa ai lavori del consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 20

(PROGRAMMI OPERATIVI DELL'A.P.T.)

- 1. In conformità alle direttive ed agli indirizzi emanati dalla Regione Puglia ai sensi dell'art.2 della presente legge l'A.P.T. predispone programmi annuali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto articolo.
- 2. A tal fine, entro il trenta giugno di ogni anno, l'A.P.T. trasmette all'Assessorato Regionale al Turismo i programmi di cui al precedente comma formulati sulla base dei seguenti elementi:
 - a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da attuarsi nell'anno successivo;

- 2. Al fine del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, il personale dell'A.P.T. inquadrato a norma della presente legge è iscritto ALL'I.N.D.A.P..
- 3. Ai posti di ruolo dell'A.P.T. si accede sulla base dei criteri previsti dall'art.36 del D.Lgs n.29/1993, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLI ARTT. 30, 31 E 32 DEL MESSIMO DECRETO LEGISLATIVO N.29/1993.

Art. 19

idem

ART. 20

(PROGRAMMI OPERATIVI DELL'A.P.T.)

- 2. A tal fine, entro il TRENTA APRILE di ogni anno, l'A.P.T. trasmette all'Assessorato regionale al Turismo i programmi di cui al precedente comma formulati sulla base dei seguenti elementi:

20

- b) le proposte formulate dagli enti locali e da altri soggetti che intendono concorrere alla attività di promozione;
 - c) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere, con fondi del proprio bilancio;
 - d) le previsioni finanziarie del programma compresa l'indicazione delle risorse finanziarie apportate da altri soggetti interessati.
3. I programmi di cui al precedente comma vengono esaminati dallo Assessorato Regionale al Turismo per concorrere alla formulazione del programma tecnico-finanziario degli interventi di promozione turistica di cui al 2 comma dell'art. 3 della presente legge.

ART. 21

(CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'A.P.T.)

- 1. Il controllo sugli atti dell'A.P.T. è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994 n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione.

ART. 22

(ENTRATE DELL'A.P.T.)

- 1. L'A.P.T. provvede alle spese di funzionamento con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
 - a) finanziamenti di cui alla lettera b) del 1 comma e del 3 comma dell'art. 3 della presente legge;
 - b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
 - c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici e privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'A.P.T., nonché eventuali tributi previsti dalla potestà autonoma degli Enti locali per finalità turistiche.

Art. 21

idem

Art. 22

idem

ART. 23

(CONTABILITA' DELL'A.P.T.)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento tipo di contabilità che dovrà essere adottato dall'A.P.T. e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalità, flessibilità e tempestività decisionale che l'Asiende medesima deve possedere.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della Legge Regionale n.17 del 30.05.1977 e successive modificazioni, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del D.P.R. 16.12.1979 n. 696, in quanto applicabili, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI

ART. 24

(SCIOLIMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO)

1. Il Presidente della Giunta Regionale con decorrenza dalla data di costituzione delle A.A.P.T. provveda con proprio decreto alla soppressione degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.
2. I commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta Regionale:
 - a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprietà dell'Ente o dell'Asiende, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

Art. 23

idem

Art. 24

idem

b) il bilancio di liquidazione;

c) l'elenco del personale a qualunque titolo in servizio con i dati sulle qualifiche possedute e sul trattamento economico.

ART. 25

(TRASFERIMENTO DEI BENI E DELLE OBBLIGAZIONI)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, si fa carico della massa passiva e attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico già intestato agli SS.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., alle Aziende di Promozione Turistica competenti per territorio.
2. Le Aziende di Promozione Turistiche subentrano nella titolarità dei beni mobili ed immobili dei soppressi Enti Turistici.

ART. 26

(DESTINAZIONE DEL PERSONALE)

1. Il personale degli Enti disciolti confluisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 217/1993 e della delibera di G.R. n. 5686 del 16.09.1992 nel ruolo unico regionale ed è assegnato in fase di prima attuazione, della presente Legge, alle rispettive AA.P.T. territoriali.
2. Il personale assegnato alle A.P.T. conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli SS.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. sulla base della L.R. n. 47 del 23.05.1988 e della legge regionale di recepimento dell'ultimo accordo nazionale per il personale regionale.

ART. 27

(NORME TRANSITORIE)

1. Il personale inquadrato nei ruoli delle A.P.T. o, eventualmente, degli Enti Locali delegati, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini

ART. 25

(TRASFERIMENTO DEI BENI E DELLE OBBLIGAZIONI)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico già intestato agli SS.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., alle Aziende di Promozione Turistica competenti per territorio (AA.P.T.).

Art. 26

idem

ART. 27

(NORME TRANSITORIE)

1. Ai sensi del combinato art. 32 - b) comma 9. Lge n. 29/1993 e dell'art. 6 Legge 29.12.1988 n. 554 il personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Azien-

3

previdenziali presso l'INADUL dei servizi prestati presso gli Enti disciolti, entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico dell'A.P.T. o dell'Ente locale, può optare per la liquidazione delle indennità di fine servizio maturate alla data di scioglimento degli enti medesimi oppure per l'iscrizione all'INADUL.

2. In quest'ultimo caso, ai sensi della L.R. 13 dicembre 1983 n. 22 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi sei, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato ivi compresa la 13' mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADUL prende a base per il calcolo del premio di fine servizio. L'A.P.T. o l'Ente delegato porta a suo carico la eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'Ente presso il quale è instaurato un rapporto previdenziale;
- b) l'A.P.T. o l'Ente delegato riconosce i servizi prestati nell'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
- c) l'A.P.T. o l'Ente delegato incamera le somme versate allo stesso titolo dagli Enti disciolti;
- d) alla definitiva cessazione del servizio, l'A.P.T. o l'Ente delegato liquida agli interessati o altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente comma 1), una indennità premio di fine servizio per il periodo pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza ai quali si riferiscono gli importi incamerati ed i servizi resi alle dipendenze dell'A.P.T. o dell'Ente delegato.

3. Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dall'A.P.T. o dall'Ente delegato, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità all'Ente o alla A.P.T., la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo o ai superstiti aventi diritto.

de Autonomia di Cura, Soggiorno e Turismo è iscritto a regime pensionistico dello A.A.P.T. con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di trasferimento alla A.A.P.T..

- a) E L I M I N A T O
- b) E L I M I N A T O
- c) E L I M I N A T O
- d) E L I M I N A T O

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 29.12.1980 n. 554 e successive integrazioni e modificazioni.

24

4. Fino a quando le AA.P.T. eserciteranno le funzioni di cui al 4 comma dell'art. 8 della presente legge, al pagamento degli stipendi e di ogni altra incumbenza del personale transitato nel ruolo unico regionale, provvede direttamente la Regione, fermo restando a carico dell'A.P.T. l'obbligo dell'amministrazione e gestione delle posizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali dei rispettivi dipendenti.

5. La omogeneità dei trattamenti da ultimo elencati nel precedente comma, può essere assicurata tramite il coordinamento esercitato dalle strutture dell'Assessorato Regionale al Personale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28

1. Nella prima fase di applicazione della presente legge ed in attesa dell'insediamento degli organi delle AA.P.T. si provvederà alla gestione con i Commissari liquidatori.

ART. 29

1. In attesa che vengano emanati gli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dall'art. 7 del D.L. 30 novembre 1994 n. 661 e di quelli di attuazione previsti dall'art. 6 Legge 4 dicembre 1993 n. 496, e fino a quando la Regione non procederà ad emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative, i Comuni continueranno ad esercitare le seguenti funzioni:

a) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozione del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 17 maggio 1983 n. 217;

Art. 28
idem

ART. 29

1. Fino a quando la Regione non procederà ad emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative, i Comuni eserciteranno le seguenti funzioni:

- 25
- b) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 41, nonché di quelli riferiti a ogni altra iniziativa concernente l'uso del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistiche e ricreative.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30
(Norma finanziaria)

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 5.000.000.000=, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio:

PARTE II - SPESA

Variazione in diminuzione competenza e cassa:

Cap. 0311015 "Spese per promozione turistica e valorizzazione beni culturali"
- L. 5.000.000.000

Variazione in aumento competenza e cassa:

C.n.i. 0004315 "Trasferimenti di parte corrente alle APT per spese di personale"
+ L. 4.000.000.000

C.n.i. 0004325 "Trasferimenti di parte corrente alle APT per spese di funzionamento"
+ L. 1.000.000.000

ART. 30

1. In sede di prima applicazione della presente Legge, il Consiglio Regionale approva le direttive generali ed il Piano di promozione turistica per l'anno 1996 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della Legge medesima.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 31
(Norma finanziaria)

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al Cap. 0004310 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

2. Per gli anni successivi al provvedimento, con apposito stanziamento, in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

ART. 32

(ABBONAZIONE DI NOMINE)

1. La Legge Regionale 16 maggio 1983 n. 28 "Riordinamento della Amministrazione Turistica Regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983 n. 217" è abrogata.

2. La Legge Regionale 17 marzo 1977 n. 7 "Costituzione del Comitato consultivo Regionale per il Turismo" è abrogata.

3. La Legge Regionale 23 ottobre 1977 n. 31 "Modifica della L.R. 17 marzo 1977 n. 7" è abrogata.

4. Il 4 comma della L.R. 07 luglio 1978 n. 28 "Interventi della Regione per la promozione del Turismo pugliese" è abrogato.

! olum

A. N. 32